

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/11/2004 n. 7758
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.2

Le norme che dispongono nel senso che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a gare per l'aggiudicazione di contratti con la P.A. a fornire chiarimenti e ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti, e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica. E' pertanto illegittima l'esclusione della aggiudicataria provvisoria, se in sede di verifica della documentazione, rinvenendosi difformità fra quanto documentato e quanto dichiarato, in forza di una riconoscibile omissione di documentazione (nella specie resa evidente dalla omessa produzione degli elementi relativi ad una cessione di azienda tempestivamente documentata) la stazione appaltante abbia ommesso di richiedere chiarimenti alla aggiudicataria provvisoria (e per essa al rappresentante presente alle operazioni di verifica). Il termine fissato nella prima parte dell'art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. è applicabile solo per gli offerenti che, nella percentuale del 10% del loro complesso, sono chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando prima che si proceda all'apertura delle buste delle offerte presentate e non anche per la presentazione dei documenti da parte dell'aggiudicatario, spettando in tale ultima ipotesi all'Amministrazione indicare il termine per l'adempimento, in quanto il limite in questione concerne l'accertamento a campione e non anche quello che deve essere compiuto in seguito alla intervenuta aggiudicazione provvisoria. Il termine fissato all'Amministrazione appaltante è sollecitatorio, tende a conseguire una rapida conclusione del procedimento di gara ma è liberamente determinabile da parte della stessa Amministrazione nella sua entità e nelle conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto. E', quindi, consentito all'Amministrazione non solo di fissare un termine perentorio ovvero indicare semplicemente un termine dilatorio per gli adempimenti in parola ma, sulla base della valutazione degli interessi pubblici considerati prevalenti, anche di consentire integrazioni della documentazione o correzioni della stessa per agevolare la prova della sussistenza dei requisiti richiesti da parte del soggetto risultato vincitore nel confronto concorrenziale e quindi più idoneo alla esecuzione dei lavori.